



SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE N. 9795 DEL 03/12/2025

Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE DA IMPIANTO SPORTIVO "PARCO DI VIA PAOLI" TRAMITE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD AAMPS SPA – CIG B9241F9986 CPV 90511000-2

IL DIRIGENTE

Premesso che con la Decisione di Giunta n. 208 del 26/09/2023 l'Ufficio Sport e Impianti Sportivi è stato incaricato di procedere con un avviso pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali/gestionali finalizzate alla riqualificazione e gestione del parco e dell'area sportiva di Via Paoli;

Premesso che con le determinazioni dirigenziali n. 2703 del 02/04/2024 e n. 8623 del 10/10/2024 il Comune ha pubblicato gli avvisi pubblici per le manifestazioni di interesse per la gestione e riqualificazione dell'area del parco;

Considerato che le suddette procedure sono andate deserte, e che, a causa della conseguente mancanza di gestione dell'area, le condizioni del parco pubblico di Via Paoli risultano attualmente compromesse sotto il profilo igienico, strutturale e della sicurezza;

Preso atto che nel rapporto di giunta protocollato in data 13/10/2025 con n. 137974/2025, sono state messe in evidenze le carenze dell'impianto (degrado delle superfici, attrezzature danneggiate, assenza di manutenzione periodica), nonché le recenti segnalazioni di cittadini – tra cui quelle pervenute in data 07/10/2025 e 09/10/2025 – le quali descrivono una situazione di urgenza e potenziale mancanza di sicurezza per l'utenza;

In particolare, vengono segnalati:

- Accumuli di rifiuti e vetri rotti in prossimità dell'area giochi e dei percorsi pedonali;
- Presenza di siringhe, bottiglie e residui di bivacchi;
- Arredi vandalizzati (panchine divelte, recinzioni danneggiate, cestini rotti) con conseguente produzioni di residui da rottamare;
- Assenza di interventi regolari di pulizia e manutenzione;

Tali circostanze evidenziano la necessità di provvedere con urgenza ad azioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle condizioni igienico-ambientali;

Rilevato quindi che, persistendo lo stato di degrado, risulta necessario un intervento diretto dell'Amministrazione per il ripristino delle condizioni minime di fruibilità del parco;

Appurato che, con determinazione del Direttore Generale n. 8927/2025 del 07/11/2025, l'impianto — a seguito delle sopracitate manifestazioni andate deserte — è stato riassegnato, rispettivamente, al Settore Politiche Sociosanitarie per la parte amministrativa e al Settore Manutenzioni e Cura della Città per la relativa gestione;

Ritenuto pertanto che l'impianto debba essere consegnato ai Settori competenti in condizioni di piena efficienza, tali da consentire un immediato utilizzo senza impedimenti da parte dei rispettivi assegnatari, garantendo la funzionalità delle strutture e l'assenza di elementi ostativi allo svolgimento delle attività di competenza dei settori stessi;

Considerato inoltre che la presenza dei rifiuti all'interno dell'impianto risulta antecedente alla sopracitata determinazione del Direttore Generale, e che pertanto la gestione e la rimozione rientrano nelle competenze dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi, cui spetta assicurare il ripristino delle condizioni igienico-funzionali necessarie alla piena presa in carico da parte dei Settori assegnatari;

Appurato quindi che la rimozione e lo smaltimento di tali rifiuti sono a carico dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi;

Constatato che il servizio suddetto si articola nelle seguenti operazioni:

- Rimozione rifiuti, nella fattispecie:
 - smaltimento rifiuti ingombranti;
 - smaltimento legno;
 - smaltimento miscugli, scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose;
 - smaltimento rifiuti urbani non differenziati;
- Trasporto dei rifiuti mediante autocarro presso l'area di raccolta idonea tramite autocarro con cassone scarrabile e gru;
- Smaltimento dei rifiuti secondo le adeguate tipologie;

Considerato pertanto che il servizio oggetto di affidamento può qualificarsi quale prestazione strumentale all'utilizzo dell'immobile sopra indicato, concretizzandosi principalmente nell'avvio al trattamento dei rifiuti ivi accumulati;

Richiamato l'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”*;

Dato atto che:

- la società AAMPS spa, con sede in Livorno, Via dell'Artigianato, n. 39/B, C. F. e P. IVA 01168310496 – è ad oggi controllata al 100% dalla società Retiambiente spa alla quale il Comune di Livorno partecipa con una percentuale del 32,98% a seguito di conferimento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 31/05/2021, poi aggiornata con la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 215 del 16/11/2021;
- l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, al fine di individuare un Gestore Unico per svolgere il servizio sull'intero Ambito ha approvato, con delibera della propria Assemblea n. 12 del 13/11/2020, la modalità di gestione del Servizio nella forma dell'in house providing, affidando il servizio in forma diretta alla società in house Retiambiente spa, società costituita ai sensi dell'art. 4 del D. L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 e ss.mm.ii. che ha assunto il ruolo di Gestore Unico di Ambito a partire dal 01/01/2021 e per i successivi 15 anni;
- in forza dell'affidamento sopra descritto, dal 01/01/2021 la società Retiambiente spa è, pertanto, titolata a svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in via esclusiva nei comuni dell'A.T.O. Toscana Costa, venendo meno le precedenti gestioni;
- a seguito del suddetto conferimento, AAMPS spa, nella sua nuova veste di Società Operativa Locale ha continuato a svolgere il Servizio r.u. sul Comune dal 01/01/2022, ma sulla base di un nuovo contratto di servizio in cui le parti sono l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa e Retiambiente spa;

Verificato che l'affidamento ad AAMPS spa dello svolgimento di tale prestazione strumentale determina, a norma dell'art. 7, comma 2, del Codice dei Contratti, sopra richiamato, il raggiungimento di vantaggi in termini di economicità e celerità dell'affidamento stesso, per i seguenti motivi:

- nell'oggetto sociale AAMPS spa ha lo svolgimento di servizi inerenti all'igiene urbana; essa, pertanto, possiede l'esperienza e l'organizzazione aziendale adeguata alla realizzazione del servizio richiesto e al soddisfacimento delle esigenze dell'Ente e, tra l'altro, le attività da svolgere afferiscono proprio all'area della gestione dei rifiuti;
- la società risulta essere in possesso di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficienza e celerità;

- essendo in possesso di certificazioni quali ISO 9001-14001-EMASBS OHSAS 18001 è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio e di garantire il corretto smaltimento dei rifiuti presenti nell'immobile da sgomberare;
- la natura di società a totale partecipazione pubblica garantisce un controllo delle attività ad essa commissionate certamente più consolidato e incisivo;

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra elencate di interpellare la società AAMPS spa, con sede in Livorno, Via dell'Artigianato, n. 39/B, C. F. e P. IVA 01168310496, quale operatore qualificato per svolgere il compito di rimozione dei rifiuti dall'impianto;

Visto il preventivo emesso da AAMPS spa e allegato parte integrante della presente determinazione dirigenziale, atto a fornire appropriata copertura per il servizio sopra indicato, articolato in:

Descrizione	Costo unitario	Q.tà	Imponibile	Aliquota	Iva	Importo
Operatore 3° livello	€ 29,12	12	€ 349,44	10	€ 34,94	€ 384,38
Operatore 4° livello autista	€ 30,79	6	€ 184,74	10	€ 18,47	€ 203,21
Operatore 7° livello	€ 44,40	2	€ 88,80	10	€ 8,88	€ 97,68
Smaltimento rifiuti ingombranti	€ 250,00	1	€ 0,00	10	€ 0,00	€ 0,00
EER 17.02.01 Legno	€ 0,00	1	€ 0,00	10	€ 0,00	€ 0,00
EER 17.01.07 smaltimento scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose	€ 29,00	0	€ 0,00	10	€ 0,00	€ 0,00
EER 20.03.01 smaltimento	€ 218,00	0	€ 0,00	10	€ 0,00	€ 0,00

rifiuti urbani non differenziati						
EER 17.03.01* carta catramata	€ 1.380,00	0,3	€ 414,00	10	€ 41,40	€ 455,40
Autocarro con cassone scarrabile e gru	€ 31,35	6	€ 188,10	10	€ 18,81	€ 206,91
Trasporto Carta catramata impianto Relife (Lucca)	€ 162,00	1	€ 162,00	10	€ 16,20	€ 178,20
Analisi imbracazioni di vetroresina	€ 100,00	0	€ 0,00	10	€ 0,00	€ 0,00
				Totale Imponibile	Totale Iva	Totale Importo
				€ 1.387,08	€ 138,71	€ 1.525,79

Ritenuto il suddetto preventivo, pari ad € 1.387,08 + € 138,71 di IVA al 10%, per un totale di € 1.525,79 adeguato e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023;

Acquisito inoltre, mediante verifica Tecnico Economica da parte dei competenti Uffici (rif. protocollo n. 152208/2025 del 11/11/2025) parere attestante la congruità dell'offerta alle omonime voci di cui al Disciplinare Tecnico di Servizio allegato al contratto di servizio tra ATO Toscana Costa e Retiambiente Spa (rep. n. 60836 del 6/8/2024) e appurato pertanto che lo stesso preventivo risulta adeguato in base alle verifiche effettuate dai suddetti Uffici;

Dato atto, pertanto, che la proposta economica presentata da AAMPS spa per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi, da attuarsi secondo le modalità tecnico-economiche indicate nel preventivo trasmesso dalla stessa Azienda, tenuto conto dei singoli prezzi offerti, risulta complessivamente vantaggiosa per l'Amministrazione in quanto consente un ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Considerato che la spesa sopra indicata pari a € 1.525,79, IVA inclusa trova copertura finanziaria sul capitolo 6209 "RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE (AREE E FABBRICATI)" del PEG 2025/2027, esercizio corrente;

Accertato che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore a € 5.000,00, per cui, pur essendo entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice dei Contratti Pubblici (delibera ANAC 582 del 13/12/2023), è possibile transitoriamente procedere all'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità per l'acquisizione del CIG), vista la proroga in materia riguardante le modifiche alla delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, secondo comunicato effettuato in data 18/12/2025;

Dato atto che è stato pertanto acquisito il seguente CIG: B9241F9986;

Dato atto che il CPV prevalente è 90511000-2;

Valutata, per tutte le motivazioni sopra esposte e ricorrendone i presupposti di Legge, l'opportunità di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, incaricando AAMPS spa di svolgere le attività previste nel preventivo allegato parte integrante, che individua puntualmente i servizi programmati e i relativi costi;

Considerato infine:

- che AAMPS spa detiene un'elevata esperienza sul territorio in materia rimozione e smaltimento differenziato di ingombranti, coerente con gli obiettivi e le tempistiche richieste dell'Amministrazione Comunale;
- di autorizzare la consegna in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, a) del D. L. 76/2020;
- di derogare al principio di rotazione in quanto trattasi di affidamento diretto di importo inferiore a € 5.000 come previsto dall'art. 49, comma 4, D. Lgs. 36/2023 secondo cui *"In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto."* e comma 6 *"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*;

Viste:

- l'ordinanza sindacale n. 279 del 18/07/2024 con la quale il Sindaco ha individuato nella persona del sottoscritto, il soggetto cui affidare, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 l'incarico di Dirigente del Settore "Società Partecipate, Sport ed Impianti Sportivi" a far data dal 01/09/2024 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 623 del 29/01/2025 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione, con la quale è stata conferita al Dott. Leonardo Zuccaro la titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) "Ufficio Sport e Impianti Sportivi" con decorrenza dal 01/02/2025 per la durata di 3 anni, dunque fino al 31/01/2028;

- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 850 del 05/02/2025 di riparto competenze e assegnazione agli Uffici del personale e delega funzioni ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
- l'ordinanza n. 8 del 16/01/2024 con la quale il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale;
- l'ordinanza n. 23 del 01/02/2024 con la quale il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l'ordinanza n. 317 del 05/08/2024, con la quale è stata confermata la nomina del Segretario Generale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Dato atto che il Dott. Leonardo Zuccaro, titolare di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi, è responsabile, ai sensi della L. 241/1990, salvo differente specificazione, dei procedimenti connessi alle competenze dell'Ufficio medesimo, con potere di firma, ad eccezione degli atti aventi significativa rilevanza esterna a contenuto altamente discrezionale, in modo da non ledere le prerogative dirigenziali sancite dalla Legge, come stabilito con la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 850 del 05/02/2025 di riparto competenze e assegnazione agli Uffici del personale e delega funzioni ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione;

Dato inoltre atto del rispetto della normativa anticorruzione e delle misure anticorruzione previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nonché di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste, con particolare riferimento al codice di comportamento, e che non sussistono, in capo al sottoscritto, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

- l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa siano trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e siano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che si intende integralmente richiamata;
2. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, ad AAMPS spa, con sede legale in Livorno, Via dell'Artigianato n. 39/B, C. F. e P. IVA 01168310496, del servizio di di rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di ingombranti di vario genere dal terreno di campo dell'impianto sportivo "Parco di via Paoli" per una spesa complessiva di € € 1.387,08 al netto IVA, corrispondente a € 1.525,79 con IVA al 10%;
3. Di dare atto che il servizio viene svolto da AAMPS spa sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso, allegato alla presente;
4. Di dare atto che le attività vengono svolte nel limite massimo della spesa prevista e sopra richiamata;
5. Di impegnare la somma di € 1.525,79, IVA inclusa sul capitolo 6209 "RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE (AREE E FABBRICATI)" del PEG 2025/2027, esercizio corrente (codice piano dei conti finanziario 1.03.02.13.006);
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari, affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
7. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati comunicando al fornitore gli estremi dell'impegno attestante la copertura finanziaria (ex art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) con avvertenza allo stesso di indicare i predetti estremi (numero, data determinazione e Settore competente oltre al CIG) sulla fattura, pena rifiuto del documento (ex art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000), unitamente al codice per la fatturazione elettronica.

Contro il presente atto, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010, può essere proposto

ricorso al TAR della Toscana entro 30 giorni a partire dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento sull'albo pretorio online del Comune di Livorno.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo online del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 4 del "Disciplinare per la gestione dell'Albo pretorio online" approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

ENRICO MONTAGNANI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 856428aaca6ee57ecddaef5255c8b7f50bf1932351231c96853816c1d224398d

Firme digitali presenti nel documento originale

ENRICO MONTAGNANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.9795/2025

Data: 03/12/2025

Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE DA IMPIANTO SPORTIVO "PARCO DI VIA PAOLI" TRAMITE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD AAMPS SPA – CIG B9241F9986 CPV 90511000-2



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=adace1e9c23a61c1_p7m&auth=1

ID: adace1e9c23a61c1